

Regolamento generale

Regolamento generale di attuazione dello Statuto · Associazione Professionale dei Consulenti
Assicurativi Indipendenti

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e fonti	3
Art. 2 - Anno associativo	3
Art. 3 - Comunicazioni e domicilio digitale	3
TITOLO II. AMMISSIONE	4
Art. 4 - Requisiti per categoria	4
Art. 5 - Dimostrazione del metodo	4
Art. 6 - Domanda di ammissione	5
Art. 7 - Istruttoria e scheda di valutazione	5
Art. 8 - Colloquio	5
Art. 9 - Decisione	5
Art. 10 - Riesame dei dinieghi	6
Art. 11 - Perfezionamento dell'adesione	6
Art. 12 - Nuova candidatura e passaggi di categoria	6
Art. 13 - Incompatibilità	7
Art. 14 - Funzionamento della Commissione di ammissione	7
TITOLO III. QUOTE E CONTRIBUTI	7
Art. 15 - Importi delle quote	7
Art. 16 - Quote determinate in misura pari a zero	8
Art. 17 - Termini e modalità di versamento	8
Art. 18 - Morosità	8
Art. 19 - Contributi straordinari	8
TITOLO IV. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, DISPOSIZIONI OPERATIVE	9
Art. 20 - Istruttoria disciplinare e decisione	9
Art. 21 - Fascicolo personale e riabilitazione	9
TITOLO V. DENOMINAZIONE, SEGNO DISTINTIVO, STUDI ADERENTI, RAPPORTI CON I TERZI	9
Art. 22 - Uso individuale della denominazione e del segno distintivo	9
Art. 23 - Studi aderenti	10
Art. 24 - Vigilanza sull'uso del segno	10
Art. 25 - Elenco degli associati	10
Art. 26 - Attestato di appartenenza	10
Art. 27 - Convenzioni a favore degli associati	11
TITOLO VI. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI	11

Art. 28 - Riunioni con mezzi telematici	11
Art. 29 - Deleghe in assemblea	11
Art. 30 - Procedure elettorali	12
Art. 31 - Pubblicità interna	12
Art. 32 - Rimborsi spese	12
Art. 33 - Gestione finanziaria operativa	13
Art. 34 - Consultazione dei libri sociali	13
Art. 35 - Giustificazione delle assenze dei consiglieri	13
Art. 36 - Comitato tecnico e scientifico, sezioni territoriali e gruppi di lavoro	13
Art. 37 - Soglie per l'organo di controllo	13
TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	14
Art. 38 - Trattamento dei dati personali	14
Art. 39 - Entrata in vigore e modifiche	14
Art. 40 - Prima applicazione	14

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

■ Art. 1 - Oggetto e fonti

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 47 dello Statuto e dà attuazione alle disposizioni statutarie che rinviano al Regolamento, disciplinando in particolare: le comunicazioni associative; il procedimento di ammissione; le quote e i contributi; le disposizioni operative del procedimento disciplinare; l'uso della denominazione e del segno distintivo, gli studi aderenti e i rapporti con i terzi; il funzionamento operativo degli organi e le procedure elettorali.

2. Nella gerarchia delle fonti di cui all'art. 47, comma 2, dello Statuto, il presente Regolamento è subordinato allo Statuto, al Codice Etico e alle Linee Guida Professionali. In caso di dubbio sui requisiti professionali di ammissione prevalgono le Linee Guida Professionali.

3. Il presente Regolamento costituisce, in un testo unico, il Regolamento di ammissione, il regolamento delle quote e il regolamento sull'uso della denominazione e del segno distintivo e sugli studi aderenti richiamati dall'art. 47, comma 1, dello Statuto. Ogni riferimento contenuto nello Statuto a tali regolamenti, e in particolare quelli degli artt. 14, commi 2 e 3, e 15, comma 1, si intende riferito ai corrispondenti Titoli del presente Regolamento.

4. I criteri di ammissione sono pubblici: criteri scritti, uguali per tutti e conoscibili in anticipo sono essi stessi una garanzia della serietà dell'associazione, poiché chi valuta una candidatura risponde dei criteri e non di un giudizio discrezionale.

■ Art. 2 - Anno associativo

1. L'anno associativo coincide con l'esercizio sociale e con l'anno solare, ai sensi dell'art. 43, comma 1, dello Statuto.

■ Art. 3 - Comunicazioni e domicilio digitale

1. Ciascun associato dichiara nel modulo di adesione, e mantiene aggiornato, un recapito di posta elettronica, anche certificata, che vale quale domicilio digitale per ogni comunicazione associativa, nonché un recapito postale. Le variazioni sono comunicate per iscritto e hanno effetto dal momento della loro ricezione da parte dell'associazione.

2. Le comunicazioni dell'associazione, ivi comprese le diffide, le contestazioni disciplinari e i preavvisi di passaggio di categoria, si intendono conosciute quando pervengono al domicilio digitale dichiarato. L'omesso aggiornamento dei recapiti rende in ogni caso opponibili all'associato le comunicazioni inviate all'ultimo recapito dichiarato.

3. Le comunicazioni degli associati all'associazione sono inviate ai recapiti istituzionali pubblicati sul sito. Ogni forma scritta richiesta dallo Statuto o dal presente Regolamento, ivi compresa la dichiarazione di recesso di cui all'art. 21 dello Statuto, è validamente assolta anche mediante documento informatico o messaggio di posta elettronica proveniente dal domicilio digitale dichiarato.

TITOLO II. AMMISSIONE

■ Art. 4 - Requisiti per categoria

1. Ferma la disciplina degli artt. 13 e 14 dello Statuto, ai fini dell'ammissione:

a) alla categoria Ordinari è richiesta l'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi in sezione A, B o E, in attività, l'adesione ai cinque valori, al Codice Etico e alle Linee Guida Professionali e la dimostrazione del metodo e del caso di rinuncia di cui all'art. 5, commi 2 e 4;

b) alla categoria Junior è richiesta l'iscrizione al Registro nelle medesime sezioni, unitamente al requisito anagrafico o di anzianità di iscrizione previsto dallo Statuto; la dimostrazione del metodo non è richiesta all'ingresso e vale come impegno ad adottarlo lungo il percorso, entro tre anni dall'ammissione;

c) alla categoria Studenti è richiesta l'iscrizione a corsi universitari attinenti alle discipline assicurative, giuridiche o economiche e l'interesse documentato alla professione; vale l'impegno di cui alla lettera b);

d) alla categoria Sostenitori si applicano integralmente i requisiti degli Ordinari, ivi compreso il caso di rinuncia di cui all'art. 5, comma 4; la categoria non costituisce autonoma via di accesso;

e) alla categoria Aggregati, dalla data di apertura delle ammissioni ai sensi del comma 4, è richiesto l'esercizio documentato di attività di analisi e gestione del rischio non riservata e l'adesione ai valori, al Codice Etico e alle Linee Guida in quanto compatibili.

2. Il numero dei mandati e la forma della remunerazione non sono criteri di accesso e non sono oggetto di valutazione.

3. L'associazione non si rivolge agli iscritti nelle sezioni C, D e F del Registro, ai quali l'accesso alle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) e d), è precluso.

4. Le ammissioni alla categoria Aggregati non sono aperte. L'apertura è disposta con delibera del Consiglio direttivo che integra il presente Regolamento con i requisiti e il procedimento di ammissione relativi alla categoria.

■ Art. 5 - Dimostrazione del metodo

1. La dimostrazione del metodo strutturato di analisi del rischio, richiesta per la categoria Ordinari ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto, ha per riferimento il metodo e non un fornitore: l'associazione non favorisce né impone alcuno strumento, software o scuola.

2. Come prova è accettata, a scelta del candidato, almeno una tra le seguenti:

a) l'utilizzo di un software dedicato all'analisi del rischio;

b) un processo di lavoro documentato;

c) un esempio, reso anonimo, di analisi del rischio già svolta, dalla rilevazione dei rischi fino alla decisione sulla loro gestione.

3. La prova deve evidenziare la coerenza del metodo con uno standard riconosciuto, quale la norma UNI ISO 31000, e con il processo descritto dalle Linee Guida Professionali.

4. Per la categoria Ordinari è altresì richiesta, quale requisito ulteriore ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto, la produzione di almeno un caso reale, reso anonimo, nel quale l'analisi del rischio condotta dal candidato ha determinato la decisione di non proporre alcuna copertura assicurativa, di ridurre le coperture esistenti o proposte, ovvero di confermare la sufficienza delle coperture già in essere. Il requisito costituisce la manifestazione tipica dell'anteposizione dell'analisi del rischio alla proposizione del prodotto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto, ed è proporzionato in quanto il candidato che non ne disponga può essere ammesso nella categoria Junior e chiedere in ogni momento il passaggio ai sensi dell'art. 12, comma 2. Il medesimo requisito si applica alla categoria Sostenitori, cui si applicano i requisiti degli Ordinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d).

■ **Art. 6 - Domanda di ammissione**

1. La domanda è presentata compilando il modulo approvato dal Consiglio direttivo e allegando, per la propria categoria, i documenti e le prove richiesti, unitamente a: dichiarazione di adesione ai cinque valori, al Codice Etico e alle Linee Guida Professionali; autodichiarazione circa i requisiti di onorabilità di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), dello Statuto e l'insussistenza di cause di incompatibilità; dichiarazione del domicilio digitale di cui all'art. 3; presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

2. La domanda incompleta non è respinta: la Commissione assegna un termine non inferiore a quindici giorni per l'integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda si intende rinunciata, salva la facoltà di ripresentarla.

■ **Art. 7 - Istruttoria e scheda di valutazione**

1. La Commissione di ammissione di cui all'art. 35 dello Statuto esamina la domanda secondo una scheda di valutazione scritta, approvata dal Consiglio direttivo, che applica i requisiti allo stesso modo per ogni candidato della medesima categoria.

2. La scheda di valutazione, gli eventuali aggiornamenti e i criteri applicati sono conservati agli atti; le valutazioni individuali sono riservate.

■ **Art. 8 - Colloquio**

1. Per la categoria Ordinari, e negli altri casi in cui l'istruttoria lo ritenga necessario, il candidato sostiene un colloquio conoscitivo con la Commissione, anche con mezzi telematici.

2. Il colloquio non è un esame: serve a verificare che il metodo dichiarato corrisponda al modo di lavorare reale del candidato.

■ **Art. 9 - Decisione**

1. La decisione è collegiale ed è assunta da almeno due componenti della Commissione, affinché nessun singolo sia giudice unico di una candidatura. Ogni decisione è motivata e registrata.

2. La decisione può avere tre esiti: ammissione nella categoria richiesta; ammissione in categoria diversa da quella richiesta, quando i requisiti accertati corrispondono ad altra categoria, come nel caso dell'ammissione quale Junior di chi non dimostri ancora il metodo richiesto per gli Ordinari; non ammissione.

3. L'esito è comunicato al candidato entro il termine dell'art. 15, comma 3, dello Statuto; in caso di non ammissione la comunicazione ne indica le ragioni e informa della facoltà di riesame di cui all'art. 10 e della facoltà di nuova candidatura di cui all'art. 12.

■ **Art. 10 - Riesame dei dinieghi**

1. Ove il Collegio dei probiviri sia costituito, il candidato può proporre riesame avverso la decisione di non ammissione, ovvero di ammissione in categoria diversa da quella richiesta, entro trenta giorni dalla comunicazione, con istanza scritta e motivata, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto.

2. Il Collegio decide con le garanzie e nei termini dell'art. 36 dello Statuto e può: confermare la decisione; disporre l'ammissione nella categoria spettante; rimettere gli atti alla Commissione per nuova istruttoria su punti specifici, che la Commissione conclude entro sessanta giorni.

3. In assenza del Collegio, resta ferma la facoltà di nuova candidatura ai sensi dell'art. 12, oltre alla tutela prevista dalla legge.

■ **Art. 11 - Perfezionamento dell'adesione**

1. A esito positivo, il candidato sottoscrive l'atto di adesione ai cinque valori, al Codice Etico e alle Linee Guida Professionali e versa la quota della propria categoria entro trenta giorni dalla comunicazione. La sottoscrizione precede in ogni caso il versamento: si entra per i requisiti, non per la quota.

2. Con il versamento l'associato è iscritto nel libro degli associati con l'indicazione della categoria; da tale momento decorrono i diritti e i doveri statutari.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che il versamento sia intervenuto, la deliberazione di ammissione perde efficacia. La Commissione può concedere, su istanza presentata prima della scadenza, una proroga motivata non superiore a trenta giorni. Resta ferma la facoltà di ripresentare la domanda.

■ **Art. 12 - Nuova candidatura e passaggi di categoria**

1. La non ammissione non è definitiva: il candidato può ripresentare domanda quando siano mutate le condizioni che hanno determinato l'esito negativo.

2. L'associato Junior, o il candidato non ammesso per mancata dimostrazione del metodo, può chiedere in ogni momento il passaggio alla categoria Ordinari dimostrando il metodo ai sensi dell'art. 5, con procedimento semplificato limitato a tale requisito.

3. L'associato Studente, alla scadenza del triennio o al conseguimento del titolo, transita automaticamente nella categoria Junior, secondo quanto previsto dai documenti dei fondatori. L'associazione comunica il passaggio con preavviso di almeno trenta giorni; entro tale termine l'interessato può rinunciare per iscritto, con effetto di recesso, ovvero chiedere l'ammissione alla categoria Ordinari dimostrando il metodo. La quota Junior è dovuta dall'anno associativo successivo al passaggio.

■ Art. 13 - Incompatibilità

1. Costituiscono cause di incompatibilità con la qualità di associato, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c), dello Statuto, le situazioni che compromettono l'indipendenza sostanziale richiesta dall'art. 6, comma 3, dello Statuto e, in particolare: la titolarità di cariche o rapporti di lavoro dirigenziale presso imprese di assicurazione o riassicurazione; ogni ulteriore situazione individuata con delibera motivata del Consiglio direttivo, pubblicata prima della sua applicazione.

2. La Commissione valuta le situazioni dubbie con provvedimento motivato. L'incompatibilità sopravvenuta è comunicata dall'associato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), dello Statuto e determina la decadenza ove non rimossa nel termine assegnato.

■ Art. 14 - Funzionamento della Commissione di ammissione

1. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio direttivo che l'ha nominata e i suoi componenti sono rinnovabili. Il Consiglio designa tra i componenti un coordinatore, che convoca le riunioni, anche telematiche, e ne cura l'ordine dei lavori.

2. Delle riunioni e delle decisioni è redatto verbale sintetico; le schede di valutazione e gli atti istruttori sono conservati in archivio riservato, accessibile ai soli componenti della Commissione, al Consiglio direttivo per le proprie funzioni e al Collegio dei probiviri in sede di riesame.

3. I componenti sono tenuti alla riservatezza sugli atti e sulle valutazioni, anche dopo la cessazione dall'incarico. Restano fermi gli obblighi di astensione previsti dall'art. 35, comma 3, dello Statuto.

4. La Commissione riferisce annualmente al Consiglio direttivo, con relazione sintetica, sul numero delle domande, sugli esiti e sui tempi medi di decisione; i dati aggregati possono essere resi noti agli associati.

TITOLO III. QUOTE E CONTRIBUTI

■ Art. 15 - Importi delle quote

1. Le quote associative annuali, determinate dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e pubblicate sul sito, sono le seguenti:

a) Studenti: quota determinata in misura pari a zero, a fini di avvicinamento degli studenti e dei giovani alla professione, in attuazione dell'art. 7, lettera e), dello Statuto, con gli effetti di cui all'art. 16;

b) Junior: 60 euro;

c) Ordinari: 240 euro;

d) Sostenitori: da 600 euro, nella misura liberamente scelta dall'associato;

e) Aggregati: l'importo è determinato dal Consiglio direttivo con la medesima delibera che dispone l'apertura delle ammissioni ai sensi dell'art. 4, comma 4, e integra il presente articolo.

2. Le quote sono organizzate per fase di carriera e non per sezione del Registro. La quota del Sostenitore è volontaria e non attribuisce diritti ulteriori.

■ **Art. 16 - Quote determinate in misura pari a zero**

1. Per le categorie la cui quota annuale sia determinata in misura pari a zero ai sensi dell'art. 15, l'obbligo di versamento di cui all'art. 18, comma 1, dello Statuto si intende assolto per assenza di importo dovuto.

2. Per i medesimi associati l'acquisto della qualità di associato si perfeziona, ai sensi dell'art. 15, comma 4, dello Statuto, con la sottoscrizione dell'atto di adesione, non essendovi versamento da eseguire; da tale momento l'associato è iscritto nel libro degli associati e decorrono i diritti e i doveri statutari.

3. Gli associati di cui al comma 1 si considerano a ogni effetto in regola con i versamenti, ivi compresi i fini di cui agli artt. 16, comma 1, 25, comma 1, e 27, comma 1, dello Statuto, e non sono soggetti alla decadenza per morosità di cui agli artt. 18, comma 3, e 21, comma 2, dello Statuto.

4. Il presente articolo cessa di applicarsi alla categoria per la quale il Consiglio direttivo determini una quota di importo superiore a zero, con effetto dall'anno associativo successivo alla determinazione.

■ **Art. 17 - Termini e modalità di versamento**

1. La quota di prima adesione è versata entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione, ai sensi dell'art. 11. La quota di rinnovo è versata entro il 28 febbraio di ciascun anno.

2. La quota è annuale e non frazionabile. Per le ammissioni perfezionate dal 1° ottobre la quota versata vale anche per l'anno associativo successivo.

3. Il versamento avviene con strumenti tracciabili sul conto dell'associazione. Delle quote incassate è data evidenza nel rendiconto ai sensi dell'art. 43 dello Statuto.

■ **Art. 18 - Morosità**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, per le categorie la cui quota è determinata in misura pari a zero, decorso il termine di rinnovo senza versamento il Tesoriere trasmette diffida scritta al domicilio digitale dichiarato, con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni. L'inutile decorso comporta la decadenza ai sensi degli artt. 18, comma 3, e 21, comma 2, dello Statuto, dichiarata dal Consiglio direttivo.

2. Chi è decaduto per morosità può ripresentare domanda di ammissione; la Commissione può disporre il procedimento semplificato ove i requisiti risultino invariati.

■ **Art. 19 - Contributi straordinari**

1. Contributi straordinari a carico degli associati possono essere deliberati esclusivamente dall'assemblea, su proposta motivata del Consiglio direttivo che ne indichi la specifica esigenza, l'importo, uguale per tutti gli associati della medesima categoria e proporzionato, e la destinazione vincolata.

2. I contributi straordinari non hanno natura di quota, non attribuiscono diritti ulteriori e sono rendicontati separatamente nel rendiconto dell'esercizio, con evidenza dell'impiego rispetto alla

destinazione deliberata.

TITOLO IV. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, DISPOSIZIONI OPERATIVE

■ Art. 20 - Istruttoria disciplinare e decisione

1. In attuazione dell'art. 22, comma 3, dello Statuto, il procedimento disciplinare si svolge secondo la sequenza già definita dai fondatori: una segnalazione, un'istruttoria della Commissione, una decisione motivata del Consiglio direttivo.
2. Ricevuta la segnalazione, o rilevato d'ufficio il fatto, il Consiglio direttivo affida l'istruttoria alla Commissione di ammissione di cui all'art. 35 dello Statuto, che raccoglie gli elementi, cura la contestazione degli addebiti e le garanzie di difesa previste dall'art. 22, comma 3, dello Statuto e riferisce al Consiglio con relazione scritta e motivata, di regola entro novanta giorni dall'affidamento.
3. La decisione spetta in ogni caso al Consiglio direttivo e non è delegabile, ai sensi dell'art. 30, comma 3, dello Statuto. Il componente della Commissione o del Consiglio che si trovi in conflitto di interessi rispetto all'incolpato o al segnalante si astiene.
4. Restano ferme le sanzioni, i termini, la sospensione cautelare e i rimedi previsti dagli artt. 22 e 23 dello Statuto e dagli artt. 16 e 17 del Codice Etico.

■ Art. 21 - Fascicolo personale e riabilitazione

1. Per ciascun associato è tenuto un fascicolo personale, in forma anche esclusivamente digitale, contenente gli atti di ammissione, le variazioni di categoria e gli eventuali provvedimenti disciplinari. L'accesso al fascicolo è riservato all'interessato e agli organi associativi per le rispettive funzioni.
2. Decorsi tre anni dall'esecuzione della sanzione senza ulteriori violazioni, l'associato può chiedere la cancellazione della sanzione dal proprio fascicolo, ai sensi dell'art. 22, comma 6, dello Statuto. Sull'istanza decide il Consiglio direttivo entro sessanta giorni, con provvedimento motivato, sentita la Commissione; il diniego è ricorribile al Collegio dei probiviri, ove costituito, entro trenta giorni.
3. La cancellazione elimina ogni menzione della sanzione ai fini della recidiva e delle attestazioni di cui all'art. 26.

TITOLO V. DENOMINAZIONE, SEGNO DISTINTIVO, STUDI ADERENTI, RAPPORTI CON I TERZI

■ Art. 22 - Uso individuale della denominazione e del segno distintivo

1. L'associato in regola con i versamenti può dichiarare la propria appartenenza all'associazione, con l'indicazione della categoria, e utilizzare il segno distintivo nelle forme grafiche messe a disposizione dall'associazione, nel rispetto degli artt. 1, comma 3, e 10 dello Statuto e dell'art. 12 del Codice Etico.

2. È vietato ogni uso che presenti l'appartenenza come qualifica, abilitazione o certificazione rilasciata per legge, ovvero che associ il segno distintivo alla promozione di specifici prodotti assicurativi. L'uso cessa di diritto con la perdita della qualità di associato, per qualunque causa.

■ **Art. 23 - Studi aderenti**

1. Lo studio o l'agenzia può essere riconosciuto quale studio aderente alle Linee Guida Professionali, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, alle seguenti condizioni: il titolare è associato; almeno la metà degli intermediari iscritti al Registro che operano nello studio è associata; lo studio, come soggetto, non versa alcun contributo all'associazione.

2. Il riconoscimento è chiesto dal titolare con domanda al Consiglio direttivo, che verifica le condizioni e delibera. Lo studio aderente può esporre il segno distintivo nelle forme stabilite dall'associazione, con la dicitura di studio aderente.

3. L'adesione dello studio non sostituisce l'adesione individuale degli intermediari che vi operano e non altera il principio per cui l'associazione si finanzia esclusivamente con le quote delle persone fisiche associate, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

4. Il titolare trasmette entro il 31 gennaio di ciascun anno un'autodichiarazione sul permanere delle condizioni di cui al comma 1, indicando gli intermediari operanti nello studio e quelli associati. Il Segretario generale, o il consigliere a ciò delegato, verifica le dichiarazioni e riferisce al Consiglio direttivo. Il venir meno delle condizioni, dichiarato o accertato d'ufficio, comporta la revoca del riconoscimento con delibera motivata e la cessazione immediata dell'uso del segno.

■ **Art. 24 - Vigilanza sull'uso del segno**

1. Gli associati segnalano al Consiglio direttivo gli usi impropri della denominazione e del segno distintivo di cui vengano a conoscenza, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Codice Etico. Il Consiglio direttivo diffida l'autore dell'uso improprio e adotta ogni iniziativa a tutela dell'associazione, ferma l'eventuale rilevanza disciplinare per gli associati.

■ **Art. 25 - Elenco degli associati**

1. L'associazione può pubblicare sul proprio sito l'elenco degli associati, con l'indicazione del nome, della categoria e della provincia di attività, quale strumento di riconoscibilità della categoria verso i clienti e il mercato.

2. La pubblicazione avviene esclusivamente previo consenso individuale dell'associato, espresso, specifico e revocabile in ogni momento con effetto per il futuro, raccolto nel modulo di adesione ovvero successivamente comunicato all'associazione.

3. L'elenco è aggiornato tempestivamente; il nominativo è rimosso senza indugio alla perdita della qualità di associato, per qualunque causa, e in caso di revoca del consenso o di opposizione accolta.

■ **Art. 26 - Attestato di appartenenza**

1. Su richiesta dell'associato in regola con i versamenti, l'associazione rilascia un attestato di appartenenza riferito all'anno associativo in corso, con l'indicazione della categoria e della data di prima adesione.

2. L'attestato riporta obbligatoriamente la dicitura per cui l'appartenenza all'associazione non costituisce qualifica, abilitazione, autorizzazione o titolo professionale rilasciato per legge, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto, e non costituisce attestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3. L'attestato perde validità con la perdita della qualità di associato o con la sospensione dai diritti associativi; l'uso dell'attestato scaduto o non veritiero costituisce illecito disciplinare.

4. L'eventuale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, ove la relativa facoltà sia stata attivata ai sensi dell'art. 8-bis dello Statuto, costituisce documento distinto dall'attestato di appartenenza disciplinato dal presente articolo, è rilasciato esclusivamente agli associati che esercitano attività non riservate secondo la normativa tempo per tempo vigente ed è disciplinato da apposita sezione del presente Regolamento. Resta ferma, per l'attestato di appartenenza, la dicitura di cui al comma 2.

■ **Art. 27 - Convenzioni a favore degli associati**

1. Le convenzioni di cui agli artt. 8, comma 1, lettera e), e 11, comma 4, dello Statuto, ivi comprese quelle per la copertura della responsabilità civile professionale, sono approvate dal Consiglio direttivo con delibera motivata che attesta espressamente: la conclusione a condizioni di mercato; l'assenza di qualunque corrispettivo, rimborso o utilità, diretta o indiretta, in favore dell'associazione; il beneficio esclusivo degli associati.

2. Il testo della convenzione, o una sua sintesi fedele, è pubblicato nell'area riservata del sito. L'elenco delle convenzioni vigenti è allegato al rendiconto annuale.

3. Il consigliere che abbia interessi in relazione alla controparte della convenzione ne dà notizia e si astiene, ai sensi dell'art. 31, comma 4, dello Statuto.

TITOLO VI. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

■ **Art. 28 - Riunioni con mezzi telematici**

1. Le riunioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo e degli altri organi possono svolgersi con mezzi di telecomunicazione ai sensi degli artt. 27, comma 5, e 31, comma 3, dello Statuto, a condizione che il sistema utilizzato consenta: l'identificazione certa dei partecipanti; la partecipazione alla discussione in tempo reale; la visione e ricezione della documentazione; l'espressione contestuale del voto, con modalità palese o, ove deliberato, riservata.

2. Il verbale dà atto delle modalità telematiche e dell'identificazione dei partecipanti.

■ **Art. 29 - Deleghe in assemblea**

1. La delega di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto è conferita per iscritto, anche con documento informatico o messaggio proveniente dal domicilio digitale dichiarato, con indicazione del delegato e dell'adunanza. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe. Le deleghe sono conservate agli atti dell'adunanza.

■ Art. 30 - Procedure elettorali

1. Le elezioni del Presidente e degli altri componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei probiviri e dell'Organo di controllo, ove istituiti, si svolgono in assemblea secondo il presente articolo, nel rispetto degli artt. 16, comma 3, 25, 29, 32 e 36 dello Statuto.

2. Le candidature individuali sono presentate per iscritto al Consiglio direttivo almeno dieci giorni prima dell'assemblea, con dichiarazione del possesso dei requisiti di eleggibilità e delle eventuali cariche ricoperte in altri enti del settore. L'elenco dei candidati è comunicato agli associati almeno cinque giorni prima dell'assemblea. In difetto di candidature sufficienti, l'assemblea può ammettere candidature seduta stante.

3. Il Presidente è eletto con votazione separata. Per il Consiglio direttivo ciascun avente diritto esprime preferenze in numero non superiore ai posti da coprire; risultano eletti i candidati più votati e, a parità di voti, prevale la maggiore anzianità di adesione all'associazione e, in subordine, il sorteggio.

4. La votazione avviene di regola in forma palese; su richiesta di almeno un decimo dei presenti, o quando l'assemblea lo deliberi, si procede con modalità riservata, anche telematica. Lo scrutinio è curato dal presidente dell'assemblea assistito da due scrutatori nominati tra gli associati non candidati.

5. Le modifiche del presente articolo non si applicano all'elezione immediatamente successiva alla loro approvazione.

■ Art. 31 - Pubblicità interna

1. Il presente Regolamento è pubblicato integralmente sul sito dell'associazione. Il Titolo II sull'ammissione e il Titolo III sulle quote sono accessibili senza restrizioni in area pubblica, in attuazione degli artt. 15, comma 5, e 45, comma 4, dello Statuto; la pubblicazione in area pubblica dei criteri di ammissione e degli importi delle quote costituisce garanzia della trasparenza del procedimento associativo, poiché chi valuta una candidatura risponde di criteri scritti, predeterminati e conoscibili in anticipo.

2. Le convocazioni, le deliberazioni di rilevanza generale, i rendiconti approvati e gli aggiornamenti dei regolamenti sono pubblicati nell'area del sito accessibile agli associati, ai sensi dell'art. 45, comma 4, dello Statuto. La pubblicazione sul sito vale forma idonea di pubblicità.

■ Art. 32 - Rimborsi spese

1. Ai titolari di cariche associative spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto. Le spese di importo superiore a 500 euro per singolo evento di spesa richiedono autorizzazione preventiva del Consiglio direttivo; al di sotto di tale soglia il titolare della carica provvede autonomamente e la spesa è rendicontata al Consiglio nella prima riunione utile. Non sono ammessi rimborsi forfettari. Il Tesoriere dà evidenza al Consiglio direttivo, con cadenza almeno trimestrale, del totale dei rimborsi erogati a ciascun titolare di carica; il superamento, nel medesimo esercizio, dell'importo complessivo di 1.500 euro per singolo titolare è comunque sottoposto al Consiglio direttivo, che ne delibera la congruità.

■ Art. 33 - Gestione finanziaria operativa

1. Tutti i movimenti finanziari dell'associazione transitano su conti intestati all'associazione, con strumenti tracciabili. Il Tesoriere opera con firma singola per operazioni di importo non superiore a 1.000 euro e con firma congiunta al Presidente oltre tale soglia, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto.

2. Non è istituita alcuna cassa contante: tutte le spese, comprese quelle minute, sono sostenute con strumenti tracciabili intestati all'associazione ovvero anticipate dal titolare della carica e rimborsate ai sensi dell'art. 32.

3. Il Tesoriere riferisce al Consiglio direttivo, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento della gestione e sulle operazioni disposte con firma singola, ai sensi dell'art. 33, comma 1, dello Statuto. Le soglie di cui al comma 1 e all'art. 32 sono comunicate all'assemblea nella prima riunione utile ai sensi dell'art. 47, comma 5, dello Statuto e sono riesaminate dal Consiglio direttivo almeno ogni tre esercizi, tenendo conto della dimensione economica dell'associazione.

4. Nessun pagamento è disposto senza giustificativo. La documentazione contabile è conservata, anche in forma digitale, per dieci anni, in coerenza con i principi dell'art. 2220 del codice civile.

■ Art. 34 - Consultazione dei libri sociali

1. L'associato che intende esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello Statuto ne fa richiesta scritta al Consiglio direttivo, indicando i libri e il periodo di interesse. La consultazione è consentita entro quindici giorni, presso la sede o con modalità telematica equivalente, alla presenza di un incaricato, con oscuramento dei dati personali di terzi non necessari e divieto di estrazione massiva.

■ Art. 35 - Giustificazione delle assenze dei consiglieri

1. Ai fini dell'art. 29, comma 3, dello Statuto, l'assenza del consigliere è giustificata se comunicata per iscritto al Presidente prima della riunione con indicazione dell'impedimento. Il verbale dà atto delle assenze e delle giustificazioni.

■ Art. 36 - Comitato tecnico e scientifico, sezioni territoriali e gruppi di lavoro

1. La delibera del Consiglio direttivo che istituisce il Comitato tecnico e scientifico ai sensi dell'art. 38 dello Statuto ne indica i componenti, la durata, il mandato e le materie assegnate. Il Comitato esprime pareri scritti, non vincolanti, e opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 32.

2. La delibera che istituisce sezioni territoriali o gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 39 dello Statuto ne indica il coordinatore, l'ambito, i limiti della delega e le eventuali risorse assegnate. Il coordinatore riferisce al Consiglio direttivo con relazione almeno semestrale. Restano ferme l'assenza di autonomia giuridica e patrimoniale e la regola dell'art. 39, comma 2, dello Statuto sugli atti eccedenti la delega.

■ Art. 37 - Soglie per l'organo di controllo

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, dello Statuto, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è comunque proposta all'assemblea quando l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti tre parametri: totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o

superiore a 1.500.000 euro; ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate pari o superiori a 3.000.000 di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 20 unità.

2. Resta in ogni caso ferma l'obbligatorietà della nomina prevista dall'art. 37, comma 4, dello Statuto dal momento in cui l'assemblea delibera di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, indipendentemente dai parametri di cui al comma 1.

TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

■ Art. 38 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei candidati, degli associati e dei terzi sono trattati dall'associazione, quale titolare, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale, per le sole finalità associative, sulla base dell'informativa pubblicata sul sito. I moduli di candidatura e adesione richiamano l'informativa e raccolgono le dichiarazioni e gli eventuali consensi previsti dal presente Regolamento.

■ Art. 39 - Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono approvati esclusivamente dal Consiglio direttivo, senza necessità di deliberazione assembleare né di intervento notarile, in coerenza con l'impianto voluto dai fondatori di Statuto rigido e Regolamento flessibile e con l'art. 47 dello Statuto. Il Regolamento e le modifiche sono pubblicati sul sito ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 4, dello Statuto. Le modifiche non hanno effetto retroattivo, salvo che dispongano in senso più favorevole agli associati nei procedimenti in corso.

2. Le modifiche che incidono sui requisiti di ammissione o sugli obblighi degli associati sono comunicate all'assemblea nella prima riunione utile, ai sensi dell'art. 47, comma 5, dello Statuto. Resta fermo, per le regole elettorali, il limite dell'art. 30, comma 5.

■ Art. 40 - Prima applicazione

1. In sede di prima applicazione: i fondatori acquisiscono la qualità di associati Ordinari ai sensi dell'art. 51, comma 2, dello Statuto, con versamento della quota ordinaria; gli importi delle quote di cui all'art. 15 sono quelli determinati dal Consiglio direttivo con la delibera di approvazione del presente Regolamento; fino alla nomina della Commissione di ammissione le sue funzioni, ivi comprese quelle istruttorie disciplinari di cui all'art. 20, sono esercitate collegialmente dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera e), dello Statuto, con l'astensione del componente che abbia rapporti rilevanti con il candidato o con l'incolpato.

2. Fino alla nomina della Commissione, ogni riferimento ad essa contenuto nel presente Regolamento si intende riferito al Consiglio direttivo, che ne esercita le attribuzioni in composizione collegiale; non trovano applicazione le disposizioni incompatibili con l'esercizio provvisorio, e in particolare l'art. 14, commi 1 e 4. Restano fermi gli obblighi di riservatezza e di astensione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, e all'art. 35, comma 3, dello Statuto.

3. La nomina della Commissione è deliberata dal Consiglio direttivo non appena il libro degli associati annoveri associati Ordinari non componenti del Consiglio direttivo in numero sufficiente a comporla secondo l'art. 35, comma 1, dello Statuto.

Approvato dal Consiglio direttivo in data _____